

Sulla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con l'espletamento di Perizia medico – legale, ex art. 603 c.p.p.), si osserva.

Il presupposto della Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è che il giudice non sia in grado di decidere allo stato degli atti. **Si tratta di un istituto del tutto eccezionale** (Vds. tra le altre, Cass. Sez. IV del 24.04.07 n. 16422) che presuppone l'impossibilità di decidere allo stato degli atti (vds. Cass. Sez. VI 8.01.03 n. 68).

Nella fattispecie, vi è stato l'accertamento autoptico ex art. 360 c.p.p., svoltosi inizialmente con la partecipazione della sola persona offesa, perché il procedimento era inizialmente a carico di ignoti, poi esteso agli indagati.

Normalmente, nei procedimenti per omicidio, non si fa altro accertamento medico – legale.

In questo caso, invece, **vi è stata anche una perizia medico – legale svoltasi in sede di incidente probatorio e, da parte del Pubblico Ministero, anche un'ulteriore CT ex art. 359 c.p.p.**

Gli imputati e in particolare il Sollecito si sono avvalsi di una miriade di CT di parte, anche in ambito medico – legale e gli stessi hanno partecipato a tutti gli accertamenti ex art. 360 c.p.p. e alla perizia.

Qui vi è stata una sovrabbondanza di accertamenti, difficilmente riscontrabile in situazioni analoghe. Sovrabbondanza di accertamenti che ha riguardato la stessa udienza preliminare, nel corso della quale il GUP ha svolto accertamenti decisamente inconsueti per le finalità dell'udienza preliminare stessa che è destinata a concludersi con una decisione di indole esclusivamente processuale, senza alcuna implicazione di merito sulle indagini.

La Corte dispone di tutti gli elementi di valutazione per decidere. Non si trova affatto nell'impossibilità di decidere senza disporre gli accertamenti richiesti.

E' quello che la Corte di primo grado ha sottolineato nella sentenza (vds. p. 8).

Questo è quello che conta in relazione all'istanza.

Ma, andando oltre, in particolare si osserva quanto segue.

Sull'"*epoca della morte*"', l'appellante si duole della mancata valutazione del contenuto gastrico. Osserva l'appellante, in proposito, che, pur essendo stato ammesso dai CC.TT. e dai periti che lo stomaco di Meredith fosse pieno e che il transito non fosse iniziato, gli stessi non

avevano correlato la triade: tempi di digestione gastrica, stress, blocco del transito gastrico sì da pervenire all'individuazione dell'orario della morte.

Il Giudice "a quo" ha preso in considerazione, sul punto, le osservazioni del Consulente del PM Prof. Mauro Bacci (vds. la sentenza a p. 114) secondo cui nello stomaco erano stati rinvenuti materiali in avanzato stato digestivo (p. 114). Vi era, inoltre, un frammento di fungo vicino alla regione precordiale, non collocabile nel pasto consumato nel pomeriggio perché era in uno stato conservativo diverso e doveva ritenersi che dell'altro cibo fosse stato assunto successivamente all'ultimo pasto che Meredith consumò con le sue connazionali e nel quale non figuravano funghi (vds. p. 114).

Il CT della parte civile Kercher, Prof. Norelli, ha, da parte sua, considerato non idoneo a stabilire con certezza l'epoca della morte, vista la variabilità dei tempi della digestione sia dal punto di vista fisiologico sia sotto quello riferibile a situazioni contingenti che ne possono modificare concretamente i tempi (vds. p. 115).

L'inidoneità dell'elemento dello svuotamento gastrico ai fini dell'individuazione del momento della morte è stata riconosciuta anche dal CT della difesa Sollecito Prof. Introna (vds. p. 15 dell'udienza del 20.06.09).

Analoghe considerazioni sono state fatte, tra l'altro, dal perito Prof. Umani Ronchi (vds. p. 22 del verbale di udienza del 22.09.09).

La Corte di primo grado ha correttamente valutato anche l'aspetto del contenuto gastrico ai fini della determinazione dell'orario della morte. Ha premesso la notazione fondamentale che i tempi della digestione sono influenzati da molteplici fattori (vds. sentenza alle pp. 180 e 181) ed ha sottolineato che sono stati i periti nominati in sede d'incidente probatorio a sottolineare di più l'inaffidabilità di tale criterio (vds. sentenza a p. 181) e, tra essi, il più critico verso la decisività dello stesso è stato il Prof. Cingolani (vds. la sentenza a p. 182). Ha sottolineato che il dato : duodeno vuoto potrebbe imputarsi ad una non perfetta apposizione delle legature che avrebbero consentito lo scivolamento del materiale dal duodeno al tenue (vds. la sentenza a p. 182).

In definitiva, anche alla luce delle dichiarazioni delle amiche di Meredith che consumarono con lei l'ultimo pasto, i vari periti e consulenti hanno concordato su un range compreso tra le 20 e le 30 ore dal primo accertamento sul cadavere, avvenuto alle 0,50 del 3.11.2007. Va

sottolineato che anche il Prof. Vinci, CT del Sollecito, all'udienza del 26.II.2007, a p. 47 del verbale, si è dichiarato d'accordo su tale criterio: si veda la sentenza a p. 183).

Meredith è morta tra le 21,00 del primo novembre (orario in cui la ragazza, ancora in vita, rincasò a Via della Pergola e le 4,50 del 2 novembre, range che va ulteriormente ridotto sulla base delle dichiarazioni testimoniali della Capezzali e dell'altra vicina di casa (vds. sentenza a p. 183)).

Non è vero, quindi, che non sia stato valutato il contenuto gastrico e che, per questo, debba essere rinnovata l'istruzione dibattimentale con l'ennesima Perizia medico-legale. **La Corte ha una sovrabbondanza di elementi per decidere sul punto.**

Sulla “compatibilità del coltello in sequestro con la lesività da punta e da taglio riscontrabile al collo della vittima”.

Anche su tale punto, l'appellante Sollecito (e la Knox) chiede una perizia medico – legale e questo perché:

I CC.TT. della Procura e i periti avrebbero omesso di valutare o avrebbero comunque sottovalutato una serie di dati biologici rilevabili e ben esaminabili sulle rappresentazioni iconografiche della regione cervicale sx di Meredith e avrebbero erroneamente valutato il rapporto tra le dimensioni delle ferite da punta e da taglio e relativi tramiti e quelle del coltello in sequestro. Se avessero correttamente valutato le risultanze, avrebbero dovuto concludere per la incompatibilità tra l'arma e la morfologia delle ferite da punta e da taglio e i loro tramiti.

I periti hanno espresso un giudizio di “non incompatibilità”, estendendo tale giudizio a qualsiasi strumento da punta e da taglio, ma, secondo gli stessi periti, vi era discrepanza tra l'arma in sequestro e la lesione IE 15 (la più ampia), IE 16, IE – 17. I periti hanno concluso per la “non incompatibilità” sulla base del “rapporto dinamico tagliente – tessuti” (pp. 48 e 56 della perizia).

Secondo l'appellante Sollecito, il coltello sarebbe incompatibile ma, residuando un contrasto di conclusioni tra quelle del Consulente della Difesa Prof. Introna e quelle dei CC.TT. della Procura, tale contrasto renderebbe indispensabile la rinnovazione del dibattimento.

Ma davvero si resta sconcertati di fronte ad un atteggiamento di questo tipo che, dal contrasto (assolutamente fisiologico) tra le conclusioni dei CC.TT. della difesa e quelli

dell' "accusa", diciamo meglio dell'ufficio del Pubblico Ministero, fa derivare necessariamente una situazione di incertezza processuale e, quindi, la necessità di rinnovare la perizia o, nel merito, una pronuncia assolutoria. In altre parole: o c'è unanimità di valutazioni o si deve rifare tutto e, nel merito, assolvere.

Non c'è bisogno di sottolineare l'imdifendibilità di una simile conclusione: il processo è terreno di "scontro dialettico" di opposti interessi e di opposte pretese in cui vi è, da una parte, un organo, il Pubblico Ministero, che, pur se in posizione formale di parte, tende ad un accertamento di Giustizia, per lo più nel senso dell'affermazione della responsabilità dell'imputato, ma non necessariamente, essendo ispirato ad un canone imparziale ed obbiettivo di Giustizia, cioè di una decisione conforme alle risultanze processuali. La difesa deve sostenere, invece, l'innocenza dell'imputato e deve tendere ad una decisione assolutoria.

E tali doveri si estendono conseguentemente ai rispettivi CC.TT. Piaccia o non piaccia, il contrasto vi sarà sempre e vi dovrà essere sempre, semplicemente perché i CC.TT. della difesa debbono tendere all'interesse dell'assistito, non ad un fine imparziale di Giustizia.

La Corte dispone di tutti gli elementi per decidere. Non vi è bisogno d'altro, tanto meno di una rinnovazione del dibattimento per definire "in termini percentualistici" l'orario di morte di Meredith, per analizzare la compatibilità dello strumento sequestrato con la lesività al collo di Meredith e per esaminare il filmato dell'autopsia al fine di verificare i tramiti. Agli atti c'è tutto, anzi, in materia medico – legale vi è decisamente una sovrabbondanza di elementi.

La difesa del Sollecito chiede ancora una perizia audiometrica. Anche qui, il mero contrasto di valutazioni tra il collegio peritale nominato dal GIP, il CT ex art. 360 c.p.p., nominato dalla Procura, i CC.TT. del PM ex art. 359 c.p.p. e il CT della difesa Prof. Introna, sarebbe non un fatto assolutamente fisiologico e caratteristico della dialettica processuale, che il Giudice "a quo" ha motivatamente risolto come nella sentenza e che il Giudice ad quem risolverà in base alla valutazione complessiva delle risultanze. No, tale contrasto dovrebbe dar luogo, a "breve termine", ad una rinnovazione del dibattimento e, a lungo termine, ad una pronuncia assolutoria.

E' chiaro che si tratta di una **teoria unanimitica** delle risultanze processuali che è completamente al di fuori della realtà di un contraddittorio processuale, cioè di uno scontro di

posizioni che deve essere risolto dall'organo giudicante con la sentenza, privilegiando la soluzione più credibile e più in sintonia col complesso delle risultanze processuali.

Sempre in quest'ambito, la difesa Sollecito chiede l'espletamento di una perizia audiometrica, volta a vanificare la testimonianza di Nara Capezzali, la teste che ha raccontato, sin dall'inizio delle indagini, di avere udito un urlo agghiacciante di donna provenire dalla casa di Via della Pergola, la notte del delitto, seguita da uno scalpiccio di passi che correvano sulle scale metalliche del garage di Via della Pergola e che salgono all'altezza della Via Pintoricchio (o Pinturicchio) e via attigue e, **successivamente,** da un analogo scalpiccio sulla ghiaia e sulle foglie morte della piazzola antistante l'abitazione delle ragazze.

Secondo la difesa, la Capezzali non avrebbe potuto udire il grido agghiacciante che l'aveva tanto turbata da spingerla alla commozione persino nel corso dell'istruttoria dibattimentale: *le finestre dell'appartamento della donna avevano, infatti, i doppi vetri.* Secondo la difesa, la Signora sarebbe inattendibile anche per pretese contraddizioni riscontrabili nelle sue dichiarazioni.

La presenza di doppi vetri sarebbe, però, l'elemento decisivo per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con la perizia audiometrica.

Le dichiarazioni della Capezzali sono, però, confermate da quelle delle studentesse Dramis Olga e Maria Ilaria e dalla giovane maestra Monacchia Antonella, tutte vicine di casa della Capezzali e, in ogni caso, non vi è alcuna necessità di una perizia audiometrica per avere la conferma della possibilità che la Capezzali potesse aver udito il grido lancinante lanciato in punto di morte dalla giovane ragazza inglese. **Ancora una volta, la Corte ha tutti gli elementi per decidere secondo il proprio libero convincimento e per valutare l'attendibilità della teste.**

Se la difesa ritiene la Capezzali teste inattendibile, potrà eccepirne l'inattendibilità nel merito. Questo ufficio ritiene, invece, la teste attendibilissima, un'autentica teste chiave, ma non è questo il punto. **Il punto chiave della questione è che la Corte non ha alcuna necessità di una perizia audiometrica che, tra l'altro, si fonderebbe su un dato del tutto opinabile e soggettivo perché bisognerebbe immaginarsi un grido di una intensità del tutto sconosciuta e non vi sarebbe alcun punto di riferimento per dire: se l'urlo era così, non poteva sentire, ma se fosse stato più forte, probabilmente poteva sentirlo.** Noi sappiamo solo che l'urlo fu lancinante e disperato e che la Capezzali ne è rimasta ancora turbata e sappiamo anche che un urlo analogo

fu udito dalla Monacchia e che le due sorelle Dramis udirono dei passi di corsa nella via che si trova sotto la loro casa e a cui si accede dalle scalette metalliche del parcheggio di Via della Pergola.

Non potrebbero mai e poi mai essere riprodotte le esatte condizioni esistenti nel momento in cui la Capezzali si alzò quella sera per recarsi al bagno ed udì l'urlo.

Tutto qui.

Sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento con assunzione di nuove testimonianze ex art. 603, comma 2° c.p.p. (Si vedano le dich. del detenuto Alessi che, secondo la difesa Sollecito, avrebbe ricevuto le confidenze di Rudi Hermann Guede, secondo cui la Knox ed il Sollecito sarebbero estranei al delitto).

L'Alessi sostiene di aver ricevuto determinate confidenze dal Rudi ma, prescindendo dal merito della questione, la testimonianza dell'Alessi riguarderebbe non il fatto costituente oggetto della prova ma una confidenza che si ipotizza ricevuta dal coimputato Rudi Guede il quale non potrebbe mai confermare, in ipotesi, la propria responsabilità penale nello stesso fatto per cui si procede, a norma dell'art. 197 bis, 4° comma, ultima parte del c.p.p.

La testimonianza richiesta è, quindi, inammissibile.

Sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento con la riassunzione della testimonianza del Curatolo circa la sera in cui vide i due ragazzi in Via della Pergola. Secondo la difesa, si tratterebbe, infatti, della notte di Halloween e, quindi, si sarebbe al di fuori della notte del delitto. **Secondo la Corte no: si trattava proprio della notte tra il primo e il 2 novembre. Il Curatolo, infatti, ha precisato che l'indomani fu scoperto il delitto.**

Si tratta, invece, di valutare e interpretare le dichiarazioni del Curatolo che è stato preciso ed esauriente. Non vi è alcuna necessità di rinnovare il dibattimento, perché ne difettano totalmente gli estremi. Ancora una volta, la difesa propone un indirizzo radicalmente inaccettabile, quello cioè di esigere l'unanimità di valutazioni delle risultanze processuali. Se, come sempre accade, le stesse vengono diversamente valutate, sia che si tratti di elaborati peritali o di CC.TT. sia che si tratti di testimonianze, questo è un fatto assolutamente fisiologico e sarebbe strano che non fosse così, visto che le parti processuali sono portatrici di interessi e doveri

profondamente diversi: l'uno, quello di imparziale accertamento di giustizia, proprio della Parte pubblica, l'altro, fondato sull'interesse dell'assistito e sulla sua difesa processuale, quello delle parti private.

Il problema è un problema di valutazione nel merito delle risultanze processuali, del tutto estraneo ai canoni che presiedono all'istituto della rinnovazione del dibattimento.

Quanto alla richiesta di rinnovazione del dibattimento con l'audizione dei testi che dovrebbero confermare che gli autobus che portano i ragazzi alle discoteche e che partono dall'area antistante l'Arco Etrusco settentrionale, lo fanno solo nelle serate prefestive, non vi è opposizione sul punto.